

## **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

### **presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per il Gruppo PS per l'introduzione della tassa sul sacco cantonale**

del 19 ottobre 2009

#### **1. Premessa**

I Comuni e in generale coloro che consegnano rifiuti agli impianti di smaltimento hanno un interesse manifesto a ridurre il quantitativo di rifiuti urbani consegnati. Da un lato perché meno tonnellate di tali rifiuti consegnano, meno pagano, dall'altro perché lo smaltimento dei rifiuti urbani rimane comunque più caro di quello dei materiali separati (carta, vetro ecc.). Per queste ragioni lo spazio per nuovi incentivi cantonali all'aumento del riciclaggio continua a sussistere e con la nuova tariffa di smaltimento decisa dall'Azienda cantonale rifiuti (ACR) a fr. 150.-/t. per certi versi si amplia.

A partire da queste constatazioni i sottoscritti chiedono che, mediante una modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, si introduca in modo generalizzato la tassa sul sacco in tutti i Comuni ticinesi.

La proposta riprende in larghissima parte quella di controprogetto all'iniziativa popolare "28 inceneritori bastano!" contenuta nel rapporto di maggioranza 10 ottobre 2007 della Commissione della legislazione, sul quale il Gran Consiglio non aveva voluto entrare in materia limitandosi a dichiarare irricevibile l'atto popolare. Per evitare ripetizioni inutili, nel presente testo si riprendono, attualizzandoli, alcuni dei punti essenziali di tale rapporto, rimandando per il resto allo stesso, in larga parte ancora attuale.

#### **2. La separazione ed il riciclaggio dei rifiuti**

La necessità di ridurre la mole dei rifiuti urbani prodotti dalla nostra società potenziando il riciclaggio è un imperativo che non deve più essere dimostrato. Il potenziamento della raccolta separata ha permesso e permetterà in futuro di aumentare la quota delle materie dei rifiuti destinati al riciclaggio che, grazie al lavoro di sensibilizzazione iniziato negli anni '80, per le sole raccolte comunali, è passata dalle ca. 32'000 tonnellate del 1990 alle ca. 84'800 tonnellate del 2007.

L'aumento della quota dei rifiuti riciclati, oltre che ridurre gli sprechi e costituire un punto innegabilmente positivo dal profilo ecologico, ha un sensibile impatto anche di natura economica, poiché nel 2007 una tonnellata di rifiuti urbani da eliminare costava mediamente meno di un terzo di una di RSU (fr. 135.- contro fr. 434.-).

Gli ultimi dati concernenti il Ticino indicano che la quota dei rifiuti raccolti separatamente nel nostro Cantone (2007) è del 41.7% (44.4% per le raccolte comunali). Nei Comuni che conoscono la tassa sul sacco il dato è superiore alla media cantonale, mentre a Lugano e Stabio, dove non viene prelevata alcuna tassa, il dato è inferiore a tale media. Il dato cantonale mostra la buona predisposizione dei ticinesi alla raccolta separata: l'introduzione della tassa sul sacco generalizzata, anche grazie a questa predisposizione, potrebbe far crescere la quota dei rifiuti separati e potrebbe permettere al Ticino di guadagnare diverse posizioni nella "classifica" dei Cantoni, eguagliando i risultati dei Cantoni più virtuosi.

#### **3. Le competenze cantonali e comunali**

Secondo l'art. 31b cpv. 1 LPAmb, è compito dei Cantoni smaltire i rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici e di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente. Per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti la legislazione federale ha pertanto istituito un monopolio cantonale, conciliabile con la libertà di commercio e industria. Il detentore di questi rifiuti,

conformemente al cpv. 3 dell'art. 31b LPAmb, è obbligato a consegnarli nell'ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dagli stessi.

La nozione di rifiuto urbano appartiene al diritto federale ed è definita all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR). Sono considerati rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche e quelli di composizione simile provenienti per esempio dall'artigianato o dalle aziende di servizio di utilità pubblica. Il Tribunale federale, in una sentenza del 22 giugno 1999 (pubblicata in URP 1999 pag. 786), ha poi precisato che i rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani devono essere trattati come rifiuti non separati. In base all'art 31b cpv. 1 prima frase LPAmb essi devono essere eliminati dai Cantoni che possono prevalersi di un monopolio in materia. Se invece questi rifiuti possono essere separati, i Cantoni hanno il diritto di obbligare i detentori ad eliminarli autonomamente. Da parte loro i detentori possono a loro volta rivendicare questo diritto (cfr. art. 31b cpv. 1 seconda frase LPAmb e art. 12 cpv. 3 OTR).

Facendo uso della possibilità di cui all'art. 31 cpv. 2 LPAmb, prima con la Legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 30 novembre 1992 (LALIA) e poi con la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004, in Ticino il compito di finanziare l'eliminazione dei rifiuti è stato delegato dal Cantone ai Comuni. Tali costi possono così essere suddivisi:

- a) costi di smaltimento vero e proprio: dopo l'entrata in funzione dell'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e del termovalorizzatore di Giubiasco, questi costi sono oggi unitari per tonnellata in tutto il Cantone e per legge non possono superare fr. 180.- IVA esclusa;
- b) costi di raccolta: si tratta di costi molto differenti da Comune a Comune che dipendono dalla conformazione del territorio comunale, dalla struttura insediativa (centri urbani, zone residenziali, aree periferiche, zone industriali), dalle sinergie con altri Comuni (consorzi di raccolta), dal numero dei giri di raccolta organizzati e dal tipo di gestione del servizio (pubblico, appalto a privati). Solo in minima parte questi costi dipendono dalla quantità di rifiuti separati;
- c) costi di smaltimento dei rifiuti separati: il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti separati, lungi dal coprire i costi o dal produrre dei profitti, nella fase attuale genera dei costi, anche se inferiori a quelli dei rifiuti urbani destinati all'eliminazione;
- d) altri costi: rimangono ancora da considerare i costi per la postgestione delle discariche a reattore, quelli per l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione, quelli per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

#### 4. Breve storia delle proposte di tassa sul sacco cantonale

In data 21 dicembre 1994 il Gran Consiglio accolse un rapporto della Commissione della legislazione datato 6 dicembre 1994 favorevole all'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Bruno Lepori e Argante Righetti per il PLRT per l'introduzione di norme facenti obbligo ai comuni di prelevare tasse sui sacchi dei rifiuti mediante la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 30 novembre 1992 (LALIA). Il rapporto venne accolto dal Gran Consiglio con 44 voti favorevoli, 13 contrari e 2 astensioni.

In data 26 novembre 1997, quasi tre anni dopo l'adozione dell'iniziativa generica Lepori/Righetti, il Consiglio di Stato licenziò il relativo messaggio. In sostanza la proposta governativa affidava allo stesso Governo cantonale il compito di fissare una tassa sul sacco comunale uniforme per tutto il territorio che permettesse di coprire integralmente le spese per l'eliminazione, la raccolta e il trasporto fino alla discarica, all'impianto di incenerimento (o alla stazione di trasbordo) per i Comuni con il costo complessivo più basso. La normativa proposta lasciava poi facoltà ai Comuni di prelevare una tassa causale sui rifiuti ingombranti e gli scarti vegetali e una tassa base a copertura degli altri costi, segnatamente quelli connessi con i rifiuti separati e destinati al riciclaggio. Rimasto congelato per vari anni per questioni di opportunità politica, il progetto di tassa sul sacco cantonale venne riesumato dalla Commissione della legislazione il 6 aprile 2001. Essa decise di riprenderlo modificandone l'impostazione. I principi

direttori del progetto commissionale, che si discostava da quanto proposto dal Consiglio di Stato nel messaggio del 1997, possono così essere riassunti:

- a) un sacco ufficiale unico per tutto il Cantone: la Commissione riteneva che, per ragioni di praticità, l'idea della tassa sul sacco cantonale dovesse corrispondere ad un sacco ufficiale unico da usare in tutto il comprensorio cantonale. Con il sacco unico il fenomeno del turismo dei rifiuti sarebbe stato efficacemente scoraggiato e la distribuzione dei sacchi enormemente facilitata. Scartata quindi la proposta di tanti sacchi comunali con una tassa uniforme, come proposto nel messaggio;
- b) una tassa riorientativa: la Commissione metteva l'accento sul carattere riorientativo della tassa, con la quale si voleva spingere il cittadino ad incrementare la raccolta separata. Per questa ragione essa era destinata a finanziare i soli costi di eliminazione dei rifiuti urbani mentre le altre spese (raccolta, smaltimento dei materiali destinati al riciclaggio, ecc.) dovevano venir coperte in altro modo. La Commissione decise quindi di non seguire la proposta governativa basata su una tassa mirante a coprire i costi complessivi più bassi, poiché essa andava a finanziare anche costi non direttamente dipendenti dalla correttezza della popolazione nella separazione dei rifiuti;
- c) chi decide paga: la Commissione ritenne che l'introduzione del sacco unico cantonale e la competenza per il Consiglio di Stato di decidere l'ammontare della tassa sul sacco dovessero necessariamente portare al trasferimento dai Comuni al Cantone dell'onere di provvedere e finanziare l'eliminazione dei rifiuti urbani. Secondo questa proposta al Cantone sarebbe stato trasferito il compito di incassare la tassa, finanziando con i proventi così ottenuti l'eliminazione dei rifiuti urbani non destinati al riciclaggio;
- d) autonomia comunale sulle altre spese: in ossequio al principio dell'autonomia comunale ed ai principi della LPAmb, secondo questo progetto i Comuni sarebbero rimasti liberi, tramite regolamento, di fissare delle tasse causali specifiche per gli ingombranti e gli scarti vegetali e di definire una tassa base per la copertura delle rimanenti spese derivanti dalla gestione dei rifiuti, in specie dalla loro raccolta.

Il progetto commissionale, contenuto nel rapporto del 25 settembre 2001, venne respinto dal Gran Consiglio di stretta misura nella seduta del 9 ottobre 2001 con 40 voti contrari, 38 favorevoli e nessuna astensione.

In data 12 novembre 2007, come già riportato, il Gran Consiglio rifiutò di entrare nel merito di un secondo tentativo di far passare la tassa sul sacco cantonale, questa volta mediante il possibile controprogetto all'iniziativa popolare "28 inceneritori bastano!". La presente iniziativa riprende, attualizzandola, quella proposta di controprogetto.

##### 5. Causalità, fiscalità, riduzione di rifiuti alla fonte

È utile in questa sede ribadire che l'introduzione della tassa sul sacco generalizzata non risponde ad imperativi finanziari o a necessità di bilancio. Essa tende a mettere in pratica il principio di causalità di cui all'art. 2 LPAmb e l'obiettivo della sua introduzione non è quello di aumentare gli introiti per le casse pubbliche, ma di influire sul comportamento dei cittadini spingendoli a separare i rifiuti in maniera maggiore di quanto non facciano già.

Le modalità pratiche di copertura dei costi causati dallo smaltimento dei rifiuti hanno infatti una connessione diretta con il comportamento maggioritario dei cittadini. A questo proposito si segnala un'interessante analisi merceologica del contenuto specifico dei rifiuti urbani condotta nel febbraio 2001 dall'Ente per lo smaltimento dei rifiuti (ESR), che ha mostrato una netta differenza del contenuto dei sacchi consegnati in Comuni con diversi tipi di tassazione sui rifiuti. Secondo tale indagine, se in un Comune dove vige la tassa sul sacco la percentuale dei materiali riciclabili presente nei rifiuti urbani era di ca. il 12%, in uno dove non vi è alcuna tassazione questa quota è arrivata al 29%. La differenza tra questi due dati empirici dà un'idea piuttosto chiara di quanto sia ampio il margine di miglioramento nel settore delle raccolte separate.

Nessuno misconosce il fatto che la tassa sul sacco sia una misura che si applica principalmente agli effetti del problema della sovrapproduzione di rifiuti piuttosto che alle sue cause. Tuttavia la sua introduzione può influenzare direttamente anche queste ultime, poiché con il nuovo sistema i consumatori tenderanno a prestare più attenzione al momento dell'acquisto dei beni, lasciando per esempio nei negozi gli imballaggi inutili e quindi stimolando direttamente i produttori ad una riduzione dei potenziali rifiuti.

## 6. La proposta concreta

Come si è già detto, l'introduzione generalizzata della tassa sul sacco su tutto il territorio cantonale ha innanzitutto lo scopo di spingere le cittadine ed i cittadini a riorientare il proprio comportamento sulla separazione dei rifiuti. Essa è senz'altro un mezzo adeguato e ben collaudato atto a far aumentare in Ticino la percentuale dei rifiuti riciclati. La generalizzazione della tassa sul sacco permetterebbe anche di garantire il rispetto su tutto il territorio cantonale dei principi della LPAmb, attualmente applicati in maniera piuttosto asimmetrica nel Cantone.

Se il progetto respinto dal Gran Consiglio nel 2001, portato dinanzi al Parlamento in un'epoca in cui i Comuni con la tassa sul sacco comunale erano pochissimi, si fondava sull'introduzione di un solo sacco per tutto il Cantone e sull'incasso dei proventi della tassa causale da parte del Cantone stesso, la situazione attuale porta ad altre conclusioni.

La presenza sull'insieme del territorio di diversi Comuni, rappresentanti oltre un terzo della popolazione cantonale, già in regime di tassa sul sacco da un lato e l'uniformazione dello smaltimento dal 2007 attraverso la creazione dell'ACR dall'altro portano infatti i sottoscritti a preferire oggi la riesumazione dell'idea base contenuta nel progetto di cui al messaggio governativo del 1997 (tassa comunale incassata dai Comuni ma uniforme e decisa dal Consiglio di Stato). In questo modo gli sforzi dei Comuni che in questi anni hanno provveduto autonomamente ad adeguarsi a questo sistema di finanziamento non verrebbero frustrati, anche se pure a loro verrebbe imposta la precisa divisione nel finanziamento dei costi di cui si dirà in seguito. E' infatti obiettivo dei sottoscritti evitare accuratamente di porre dei problemi a chi ha concretamente intrapreso in maniera autonoma la direzione che l'iniziativa intende qui perseguire, spingendo invece ad adeguarsi a questo sistema gli altri.

Differentemente dal progetto governativo del 1997, tuttavia, la proposta odierna intende separare con cura le voci di spesa da finanziare con la tassa sul sacco e quelle da finanziare altrimenti, sia per delle ragioni di impostazione concettuale che a conseguenza dell'organizzazione attuale del settore.

Visto che la tassa sarebbe incassata dai Comuni ma il suo ammontare verrebbe deciso da un'autorità cantonale, il Consiglio di Stato, ai sottoscritti pare corretto destinarla a coprire costi uniformi derivanti da una competenza cantonale. Per questa ragione essa dovrebbe poter finanziare unicamente lo smaltimento vero e proprio dei rifiuti urbani, oggi affidato per tutto il territorio cantonale ad un solo attore, l'ACR.

Per la copertura degli altri costi i Comuni rimarrebbero liberi di fissare tasse causali ad hoc (ingombranti, scarti vegetali ecc.) ed una tassa base, destinata soprattutto a finanziare le spese di raccolta.

## 7. 81 centesimi per un sacco

Siccome la tassa sul sacco sarebbe destinata a coprire i soli costi di smaltimento vero e proprio dei rifiuti urbani, il suo ammontare indicativo dipenderebbe essenzialmente da questo costo. Considerata la tariffa di fr. 150.- (IVA esclusa) per tonnellata fissata per il 2010 dall'ACR e ritenuto che, secondo le indicazioni dei responsabili comunali, nei Comuni dove la tassa sul sacco è una realtà il peso medio del sacco da 35 l si aggira sui 5 kg, il livello della futura tassa può indicativamente essere determinato per questo contenitore in un massimo di ca. fr. 0.81. Un costo relativamente contenuto, che permette di attenuare anche gli effetti indesiderati di questo sistema tariffale, segnatamente lo smaltimento illegale dei rifiuti o il littering.

Naturalmente si dovranno attendere le esperienze dei primi anni e i primi dati statistici complessivi per una definizione più precisa di questi parametri, che attualmente possono solo essere frutto di un estimo.

## 8. Cosa cambia dal profilo finanziario per i cittadini

La determinazione delle conseguenze finanziarie per i cittadini dell'introduzione della tassa sul sacco secondo il modello qui proposto necessita di una premessa importante. Siccome il nuovo sistema impone di fatto un tasso di copertura minima dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, ossia la copertura della tariffa ACR di fr. 150.- + IVA per tonnellata, un aumento effettivo dei costi a carico dei cittadini ci sarà solo per quei pochi Comuni che non raggiungono tale tasso minimo. Per gli altri Comuni sarà possibile adeguare all'entrata in vigore della tassa sul sacco generalizzata la tassa base e le tasse causali speciali, in modo da mantenere, qualora lo si volesse, il grado di copertura dei costi in vigore precedentemente alla riforma. In altre parole, l'introduzione della tassa sul sacco generalizzata avrà per conseguenza un aumento dei costi per i cittadini solo nei pochi Comuni ticinesi che manifestamente non applicano i principi della Legge federale sulla protezione dell'ambiente: per gli altri la novità potrà essere "neutralizzata" finanziariamente dalle amministrazioni comunali adeguando le tariffe che rimarranno di esclusiva loro competenza.

Con questa importante premessa si può affermare che per la grande maggioranza dei cittadini l'introduzione della tassa sul sacco costituirebbe solo un'opportunità in più in favore di un risparmio personale e un contributo ad un risparmio collettivo. Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto dei RIFIUTI URBANI nonché per quelli legati alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti separati e destinati al riciclaggio i Comuni resteranno liberi di prevedere tasse base unitarie, forfettarie, eccetera da aggiungere alla tassa sul sacco. Maggiori saranno queste tasse complementari, più elevato sarà il grado di copertura dei costi complessivi. I Comuni delle zone discoste potranno far capo agli appositi sussidi di cui all'art. 15 cpv. 2 lett. e) della Legge cantonale di applicazione della LPAmb.

A proposito dei costi legati ai rifiuti consegnati separatamente, sebbene la LPAmb conglobi queste spese tra quelle da coprire secondo il principio della causalità, i sottoscritti invitano i Comuni a dar prova di cautela, poiché l'applicazione estrema della causalità anche ai rifiuti separati arrischia di essere controproducente e di disincentivare la separazione dei vari materiali destinati al riciclaggio da parte della popolazione.

I Comuni manterrebbero la libertà di prevedere tasse causali specifiche per i rifiuti ingombranti e per gli scarti vegetali. Per evitare evidenti disparità di trattamento a favore dei grandi utenti che, in ragione della loro specifica attività, fanno capo quasi esclusivamente ai servizi legati alla gestione dei materiali separati, l'iniziativa prevede la possibilità per i Comuni di introdurre tasse causali specifiche mirate a questi utenti particolari. È ad esempio il caso degli uffici per quanto riguarda la consegna della carta, dei ristoranti per quanto riguarda la consegna del vetro, eccetera.

## 9. Tassa sociale o asociale?

Una delle obiezioni maggiori all'introduzione della tassa sul sacco è la sua presunta asocialità, poiché essa colpisce in maniera uguale persone con redditi diversi e situazioni familiari diverse.

A questo proposito è utile ricordare che, malgrado si parli comunemente di "tassa", il costo del sacco è una tariffa che non ha carattere fiscale e quindi risponde alla normale logica del prezzo unitario, esattamente come il costo dell'acqua potabile, del biglietto del bus, del kg. di pane o dell'entrata del cinema. A questo principio si ispirano anche la maggior parte delle tasse forfettarie comunali attualmente vigenti, che non fanno alcuna distinzione di carattere sociale. Lo scopo della tassa sul sacco è soprattutto riorientativo, nel senso che serve a far modificare il comportamento delle persone che non si curano di separare i materiali riciclabili dai rifiuti domestici e a premiare chi procede scrupolosamente a questa separazione.

Siccome una famiglia di 4 persone non dovrebbe mediamente produrre più di 100 sacchi all'anno, considerata una tassa di fr. 0.81 per sacco, essa avrebbe a suo carico un costo annuo di fr. 81.-. Ma con una certa attenzione nella separazione dei rifiuti e la diminuzione dei rifiuti urbani a 3 sacchi ogni quindici giorni, tale costo scenderebbe a fr. 64.- annui, con un

risparmio per il budget familiare, un aumento dei rifiuti riciclati ed una conseguente economia per l'intera collettività.

Pur ribadendo il principio del costo unitario, esattamente come accade per il costo dei trasporti pubblici, allo scopo di evitare la penalizzazione di un certo tipo di utenza, il progetto menziona tra le prerogative dei Comuni quella di determinare delle facilitazioni sociali. Tali facilitazioni sono principalmente individuate nell'esonero, mediante concessione gratuita di un certo numero di sacchi ufficiali, alle famiglie numerose, a quelle con figli in tenera età (per tener conto del volume creato dai pannolini) e per quelle che annoverano tra i loro membri persone incontinenti. Il costo dei sacchi ufficiali così erogati andrebbe a carico del Comune.

## 10. Commento agli articoli

Nuovo art. 18:

cpv. 1: la norma non cambia di molto, ma viene introdotto un riferimento specifico al regolamento per quanto riguarda il disciplinamento delle tasse.

cpv. 2: è la base legale che determina la divisione nel finanziamento dei costi tra quelli coperti dalla tassa sul sacco (lett. A e rinvio al cpv. 3) e quelli determinabili liberamente dai Comuni (lett. B e rinvio al cpv. 4).

cpv. 3: questa norma è ripresa mutatis mutandis dal messaggio del 1997. La tassa è fissata con riferimento ai costi da coprire e al sacco da 35 l, mentre per gli altri contenitori essa sarà calcolata proporzionalmente ai diversi volumi di questi ultimi. La forchetta della tassa sul sacco è adeguata alle possibili necessità attuali e future.

cpv. 4: la norma elenca le possibilità lasciate ai Comuni, sia per la percezione di tasse causali particolari, sia per la percezione di tasse causali destinate ai grandi utenti, sia per la percezione delle tasse base, sia per l'introduzione di facilitazioni a carattere sociale. A questo proposito si individuano le facilitazioni principali nell'esonero, mediante concessione gratuita di un certo numero di sacchi ufficiali, alle famiglie numerose, a quelle con figli in tenera età (per tener conto del volume creato dai pannolini) e per quelle che annoverano tra i loro membri persone incontinenti.

Nuovo art. 28a:

cpv. 1: la norma fissa il periodo entro il quale i Comuni devono adattarsi al nuovo regime. Esso è fissato in ca. due anni, un periodo che appare sufficiente ad organizzare l'intero territorio cantonale. A livello operativo, spetterà ai Comuni provvedere all'organizzazione dell'introduzione della tassa sul sacco. Essa potrà essere riscossa al momento dell'acquisto di un sacco munito di segni particolari (colore, iscrizioni) o di etichette da applicare sui normali sacchi della spazzatura.

cpv. 2: la disposizione permette al Governo di esentare fino ad un massimo di 10 anni i Comuni che conoscono sistemi equivalenti a quelli della tassa sul sacco. Si pensa qui in particolare alla tassa sul peso, che si fonda su un concetto simile ma necessita di una logistica completamente diversa. Il periodo di 10 anni appare largamente sufficiente ad eventualmente ammortizzare gli investimenti comunali fatti in precedenza.

## 11. Le modifiche legislative

I.

La legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 è così modificata:

*art. 18 - Finanziamento*

<sup>1</sup>I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità, le quali sono disciplinate dall'apposito regolamento.

<sup>2</sup>A copertura delle spese comunali complessive del settore rifiuti essi prelevano:

- a) una tassa per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani in funzione del volume conformemente al cpv. 3 (tassa sul sacco);
- b) altre tasse, definite dai Comuni medesimi conformemente al cpv. 4.

<sup>3</sup>La tassa sul volume è fissata dal Consiglio di Stato in modo uniforme per tutto il Cantone. L'ammontare della stessa è proporzionale al volume dei rifiuti, è compreso fra fr. 0.70 e fr. 1.20 per un sacco della capacità di 35 litri, ed è stabilito in funzione dell'evoluzione dei costi di smaltimento e dei volumi da smaltire.

<sup>4</sup>Il regolamento può anche prevedere:

- a) tasse causali specifiche per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali;
- b) tasse causali specifiche per i grandi produttori per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili;
- c) tasse base per la copertura degli altri costi comunali;
- d) facilitazioni a carattere sociale come il diritto per alcune categorie di cittadini di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi ufficiali.

#### *Art. 28a - Norma transitoria*

<sup>1</sup>I Comuni provvedono ad adattare al nuovo art. 18 cpv. 2, 3 e 4 i regolamenti per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, che devono entrare in vigore entro il 1 gennaio 2012.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può esentare dalla tassa sul volume (art. 18 cpv. 3) i Comuni che offrono un servizio fondato su sistemi equivalenti, come ad esempio una tassa sul peso, per un massimo di 10 anni.

## **II.**

Trascorsi i termini di referendum le presenti modifiche legislative sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Manuele Bertoli  
Carobbio - Cavalli - Garobbio - Ghisletta D. -  
Ghisletta R. - Kandemir Bordoli - Lepori -  
Lurati - Malacrida - Marcozzi - Mariolini -  
Orelli Vassere - Pestoni - Stojanovic